

4

Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la definizione delle regole di governance della società START ROMAGNA S.p.A e per l'accorpamento delle Agenzie per la Mobilità, volto al raggiungimento delle finalità di interesse pubblico di cui ogni ente è portatore

TRA

- **Provincia di Forlì – Cesena**, con sede in Forlì, Piazza G.B. Morgagni numero 9, codice fiscale numero 80001550401, rappresentata dall'ing. **Valpiani Edgardo**, nato a Forlì (FC) il 19/01/1954, quale Dirigente del Servizio Infrastrutture viarie mobilità e gestione strade di Forlì, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, in esecuzione di deliberazione del Consiglio provinciale Prot. gen. n. 161 del 29 Luglio 2010;
  - **Comune di Cesena** con sede in Cesena, Piazza del Popolo numero 10, codice fiscale numero 00143280402, rappresentato dalla dottoressa **Manuela Lucia Mei**, nata a Taranto (TA) il 27/11/1968, quale Dirigente del Settore Staff del Segretario generale, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata, in esecuzione di deliberazione del Consiglio comunale atto numero 138 del 22 Luglio 2010;
  - **Comune di Forlì** con sede in Forlì, Piazza Saffi numero 8, codice fiscale numero 00606620409, rappresentato dal dott. **Maurizio Caristia**, nato a Foggia Caltagirone (CT) il 12 Novembre 1954, quale Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, in esecuzione di deliberazione del Consiglio comunale atto numero 101 del 26 Luglio 2010;
- in appresso anche "Gruppo dei soci di AVM".
- **Provincia di Ravenna** con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti della Libertà numero 2/4, codice fiscale numero 00356680397, rappresentata dal dott **Oscar Manzelli**, nato a Mercato Saraceno (F-C), il 6 Agosto 1954, quale Dirigente del Servizio Trasporti, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, in esecuzione di deliberazione del Consiglio provinciale atto numero 80 del 27 Luglio 2010;

*[Handwritten signatures and initials]*

- **Comune di Ravenna** con sede in Ravenna, Piazza del Popolo numero 1, codice fiscale numero 00354730392, rappresentato dall'Ing. **Ennio Milia**, nato a Forlì (F-C) il 21 Maggio 1948, quale Dirigente del Servizio Pianificazione Mobilità, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, in esecuzione di deliberazione del Consiglio comunale protocollo gen. numero ....., del 22 Luglio 2010;

- **Ravenna Holding spa** con sede in Ravenna via Trieste numero 90/a capitale sociale Euro 49.572.182,00 interamente versato, codice fiscale/P.iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna: 02210130395, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dott. **Elio Gasperoni**, nato a Cervia (Ravenna) il 22 Settembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, in forza dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 30 Luglio 2010;

in appresso anche **"Gruppo dei soci di ATM"**

- **Provincia di Rimini** con sede in Rimini, Corso d'Augusto numero 231, codice fiscale numero 91023860405, rappresentata dalla dott.ssa **Isabella Magnani**, nata a Riccione (Rimini), il 2 Giugno 1959, quale Dirigente del Servizio Organizzazione e Affari Giuridico Amministrativi, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata, in esecuzione di deliberazione del Consiglio provinciale atto numero Consiglio provinciale atto numero 39 del 28 Luglio 2010;

- **Comune di Rimini** con sede in Rimini, Piazza Cavour numero 27, codice fiscale numero 03838180408, rappresentato dal dott. **Placucci Federico**, nato a Gambettola (Forlì - Cesena) l'8 Febbraio 1949, quale Direttore della Direzione Cultura e Turismo, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, in esecuzione di deliberazione del Consiglio comunale atto numero 76 del 27 Luglio 2010;

in appresso anche **"Gruppo dei soci di TRAM SERVIZI"**

in appresso tutti genericamente anche i **"soci di riferimento delle aziende pubbliche romagnole e di START ROMAGNA S.p.A"** ed anche tutti genericamente **"Le Parti"**

## PREMESSO


- a) che Le Parti, in data 9.06.2009, hanno sottoscritto la "Convenzione per l'aggregazione delle aziende pubbliche romagnole del Tpl" (in appresso "Convenzione per l'aggregazione") avente fra gli altri ad oggetto l'impegno alla costituzione di una società, che in una prima fase svolgesse il ruolo di holding in quanto conferitaria delle partecipazioni dalle stesse detenute in AVM spa, ATM spa e TRAM SERVIZI spa e successivamente procedesse alla fusione per incorporazione delle tre società nonché alla individuazione di un socio privato industriale;
- b) che è stata costituita la società denominata "STAR HOLDING S.P.A.", da parte delle tre società AVM spa, ATM spa e TRAM SERVIZI spa con capitale iniziale conferito in denaro, al fine di preconstituire il soggetto giuridico al quale le Parti avrebbero conferito le partecipazioni azionarie nelle predette tre società che nel contempo potesse già avviare il processo aggregativo e che in data odierna ha mutato la propria denominazione in START ROMAGNA S.p.A (in appresso "Società")
- c) che è intenzione delle Parti disciplinare le regole di governo della Società con la presente convenzione (in appresso "Convenzione") assunta ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (d.lgs 267/2000), che consente agli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni";
- d) che alla presente convenzione partecipa Ravenna Holding spa in quanto società alla quale il Comune di Ravenna ha conferito la proprietà delle proprie partecipazioni in ATM spa e deputata alla gestione di tutte le partecipazioni societarie del comune medesimo

### Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

### Art. 2 Definizioni

2.1. Ai fini del Contratto, i seguenti termini, indicati in corsivo con l'iniziale in maiuscolo, hanno il significato specificato in ordine alfabetico qui di seguito:



**Agenzia per la mobilità:** il soggetto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 30/1998 che svolge essenzialmente le funzioni di progettazione e controllo sulla mobilità;

**ATM:** la società A.T.M. spa che svolge il servizio di gestione del Tpl nel bacino di Ravenna quale consorziata della società consortile METE che si è aggiudicata la gara;

**AVM:** la società E-BUS la cui denominazione è mutata in AVM Area Vasta Mobilità spa per effetto della fusione, con la quale Ebus spa ha incorporato le società Setram srl unipersonale e Saces srl unipersonale, approvata con deliberazione delle assemblee straordinarie dei soci delle società coinvolte il 28/01/2009 e rappresenta la società che svolge il servizio di gestione del Tpl nel bacino di Forli-Cesena quale consorziata della società consortile A.T.G che si è aggiudicata la gara;

**Budget (c.d parte straordinaria):** il budget come previsto dallo statuto di società portante gli investimenti che le Parti hanno individuato all'art. 8 della Convenzione per l'aggregazione che recita : *Il piano degli investimenti della Holding, finanziato prevalentemente con le risorse che verranno apportate a titolo di capitale dai soci, o attraverso finanziamenti dedicati di soggetti pubblici o privati, verrà attuato tenendo conto delle priorità di seguito indicate e sulla base del principio di proporzionalità al volume dei servizi svolti in ciascun bacino: "(i) l' acquisto dei mezzi per il TRC, che il gestore del Tpl dovrà acquisire per l'attivazione del servizio; (ii) il rinnovo del parco veicolare auto filoviario più vetusto in circolazione nei tre bacini; (iii) il rinnovo del traghetto presente nel bacino di Ravenna".*

**Gruppo dei soci di AVM:** Provincia di Forli-Cesena e Comuni di Forli e Cesena;

**Gruppo dei soci di ATM:** Provincia e Ravenna Holding spa controllata dal Comune di Ravenna ;

**Gruppo dei soci di TRAM SERVIZI:** Provincia e Comune di Rimini;

**Le aziende pubbliche romagnole:** AVM, ATM e TRAM SERVIZI;

**Le Parti:** le parti della presente convenzione come indicate in epigrafe;

**Partner Privato:** il socio imprenditore privato di Società che verrà scelto con forme di evidenza pubblica

**Province:** la Provincia di Forlì- Cesena, di Ravenna e di Rimini genericamente intese

**Ravenna Holding spa:** la società del comune di Ravenna che detiene la partecipazione in ATM

**Regione,** la Regione Emilia Romagna

**Romagna:** i territori delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

**Soci Enti Pubblici:** l'insieme generico dei Soci di riferimento delle aziende pubbliche romagnole e dei Soci non di riferimento, tutti enti pubblici locali

**Soci di riferimento delle aziende pubbliche romagnole:** cumulativamente i gruppi dei soci di AVM, di ATM e di TRAM SERVIZI;

**Soci non di riferimento:** gli attuali soci enti pubblici di AVM spa, ATM spa TRAM SERVIZI spa, che potranno conferire le proprie partecipazioni azionarie in Società, diversi dai gruppi dei soci di AVM, di ATM e di TRAM SERVIZI.

**TRAM SERVIZI:** la società Tram Servizi spa che svolge il servizio di gestione del Tpl nel bacino di Rimini quale consorziata della società consortile A.T.G. che si è aggiudicata la gara;

**Tpl:** la gestione del servizio di trasporto pubblico locale;

### Art. 3

#### Scopo della convenzione

3.1. Le Parti convengono sulla necessità di coordinare fra loro le regole di governo della Società e disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati ad un efficace governo della Società, e per quanto di competenza, attuare l'aggregazione in unico soggetto delle tre Agenzie per la Mobilità presenti in Romagna

### Art. 4

#### Statuto

4.1. Le Parti si danno atto che lo statuto vigente di Società ( in appresso "Statuto") è quello risultante dalla modifiche assunte dall'assemblea straordinaria dei soci di Società del [ 30/07/2010] a ministero dott. Mauro Plescia notaio in Rimini.

## **Art. 5**

### **Organo Amministrativo**

#### *5.1. Composizione e durata dell'organo amministrativo*

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ed occorrendo anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a far sì che il consiglio di amministrazione di Società sia sempre espressione diretta dei soci di Società.

5.1.1 Le Parti si impegnano affinché, fino al momento dell'ingresso del Partner Privato, il consiglio di amministrazione sia composto da cinque componenti designati come indicato al comma 5.1.2 (i).

5.1.2 Una volta entrato nella compagine sociale il Partner Privato, il consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di componenti definito d'intesa con il Partner Privato di cui almeno 5 componenti siano espressione diretta dei Soci Enti Pubblici designati come segue

5.1.2.(i) per il primo mandato corrispondente a 3 (tre) esercizi:

- il Gruppo dei soci di riferimento di TRAM Servizi designeranno concordemente il componente del consiglio di amministrazione che assumerà la carica di presidente;
- i Comuni di Forlì e Cesena designeranno un componente ciascuno;
- Ravenna Holding designerà un componente;
- la Provincia di Ravenna designerà un componente anche in rappresentanza dei Soci non di riferimento della Provincia di Ravenna

5.1.2 (ii) per il secondo mandato corrispondente a 3 (tre) esercizi:

- il Gruppo dei soci di riferimento di AVM designeranno concordemente il componente del consiglio di amministrazione che assumerà la carica di presidente;
- il Comune di Rimini designerà un componente;
- Ravenna Holding designerà due componenti;

- la Provincia di Rimini designerà un componente anche in rappresentanza dei Soci non di riferimento della Provincia di Rimini.

5.1.3 (iii) per il terzo mandato corrispondente a 3 (tre) esercizi:

- il Gruppo dei soci di riferimento di ATM designeranno concordemente il componente del consiglio di amministrazione che assumerà la carica di presidente;
- il Comune di Forlì ed il Comune di Cesena designeranno concordemente un componente;
- il Comune di Rimini designerà due componenti;
- la Provincia di Forlì designerà un componente anche in rappresentanza dei Soci non di riferimento della Provincia di Forlì

### 5.2 *Quorum deliberativo e riunioni del consiglio di amministrazione*

Fino all'ingresso del Partner privato il consiglio di amministrazione di Società, composto di cinque membri, delibererà con il voto favorevole dei 3/5 (tre/quinti) dei componenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno convocate e si svolgeranno secondo le modalità indicate nello statuto di Società.

### 5.3 *Revoca e sostituzione degli amministratori*

Qualora, nel corso del mandato del consiglio di amministrazione, una Parte intenda revocare uno o tutti gli amministratori da essa designati, le altre Parti delibereranno la revoca, ma la Parte che l'avrà richiesta terrà Società e le altre Parti indenni da ogni eventuale pretesa o ragione di danno avanzate dagli amministratori revocati, in conseguenza della revoca.

Qualora venga a cessare, per qualsiasi causa, un componente del consiglio di amministrazione, la designazione del nuovo componente spetterà al socio o gruppo dei soci che ai sensi dell'art. 5.1 aveva designato l'amministratore cessato. La nomina del sostituto dell'amministratore cessato avverrà alla prima assemblea dei soci utile; in caso di urgenza o necessità il consiglio di amministrazione potrà cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. come previsto dall'art. 24.7 dello Statuto, il componente

del consiglio di amministrazione in sostituzione di quello cessato raccogliendo la designazione del socio o dei soci interessati. .

## **Art. 6**

### **Organi direttivi**

6.1 Le parti convengono che gli organi direttivi della Società siano composti da un Direttore Generale e da un Condirettore.

6.2 La nomina del Direttore Generale e del Condirettore spetta al Consiglio di Amministrazione previo gradimento, per la prima nomina, da parte del Gruppo di Soci di ATM per quanto attiene il Direttore Generale e da parte del Gruppo di soci di AVM per quanto attiene il Condirettore.

6.3 Al momento della cessazione del primo Direttore Generale e del primo Condirettore per l'espressione del gradimento da parte dei Soci di riferimento per le nomina individuate dal Consiglio di Amministrazione varrà un principio di rotazione come segue:

- il gradimento del Direttore Generale spetterà al gruppo di Soci di AVM;
- il gradimento del Condirettore spetterà al Gruppo di Soci di TRAM SERVIZI.

6.4 Le deleghe dei potere fra Direttore Generale e Coondirettore verranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art.7**

### **Collegio sindacale**

#### **7.1. *Composizione del Collegio Sindacale***

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ed occorrendo anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a far sì che il collegio sindacale di Società sia sempre espressione diretta dei soci.

Il collegio sindacale di Società sarà composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, designati dalle Provincie, che rappresentano anche i Soci non di riferimento, come segue:

- 7.1.1 per il primo mandato corrispondente a 3 (tre) esercizi
- la Provincia di Ravenna designerà il Presidente;



- la Provincia di Forlì-Cesena designerà un componente effettivo ed uno supplente;
- la Provincia di Rimini designerà un componente effettivo ed uno supplente;

7.1.2 per il secondo mandato corrispondente a 3 (tre) esercizi

- la Provincia di Rimini designerà il Presidente;
- la Provincia di Ravenna designerà un componente effettivo ed uno supplente;
- la provincia di Forlì- Cesena designerà un componente effettivo ed uno supplente;

7.1.3 per il terzo mandato corrispondente a 3 (tre) esercizi:

- la Provincia di Forlì-Cesena designerà il Presidente;
- la Provincia di Rimini designerà un sindaco effettivo ed un sindaco supplente;
- la Provincia di Ravenna designerà un sindaco effettivo ed uno supplente.

7.1.4 Per i periodi successivi al terzo mandato le Parti convengono di continuare la turnazione come previsto ai capoversi precedenti.

7.1.5 Le parti, ciascuna per le designazioni effettuate, si impegnano a ottenere la rinuncia all'incarico da parte dei componenti del collegio sindacale nominati in sede di costituzione di Società al fine di potere attuare le disposizioni in ordine alla nuove nomine come previste ai punti precedenti

## Articolo 8

### Decisioni dell'assemblea dei soci

8.1 Secondo le previsioni dello Statuto, l'assemblea straordinaria dei soci delibera sulle materie previste dalla legge.

8.2 L'assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto nello Statuto, delibera anche in materia di

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina e la revoca degli amministratori e del Presidente ;
- c) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale
- d) determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- f) approvazione del regolamento dei lavori assembleari;

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, some appearing to be initials.

g) approvazione del BUDGET dell'esercizio successivo (c.d parte gestionale) ove sono stabilite fra l'altro le politiche degli investimenti più rilevanti (c.d parte straordinaria);

h) approvazione degli indirizzi, in coerenza con il proprio BUDGET, per partecipare alle assemblee che approvano i BUDGET delle singole società partecipate; modificazione degli stessi.

8.3 L'assemblea ordinaria dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, fatto salvo che, per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali, vale quanto previsto all'art. 2369 del cod. civ. nonché per l'approvazione del Budget (c.d parte straordinaria) per la quale occorre un quorum deliberativo dell'80% del capitale sociale.

8.4 L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale; nelle delibere relative a: fusioni, trasformazioni, cessione di rami di azienda, aumenti di capitale superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro), non finalizzati a coperture di perdite, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale.

## **Articolo 9**

### **Coordinamento dei Soci**

9.1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra le Parti per l'esercizio coordinato dell'attività di società come espresso all'art. 3 che precede, Le Parti istituiscono il Coordinamento dei Soci (in seguito "Coordinamento"), composto dai rappresentanti legali, o loro delegati.

9.2 Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra le Parti e tra la Società ed le Parti i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa. A tali riunioni il

Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

9.3. Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci sia per le materie previste per l'assemblea ordinaria, come indicate all'art 8 che precede che per quelle di competenza dell'assemblea straordinaria, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima nonché esprime i criteri che i soci adotteranno per la scelta del Revisore legale sulla base della proposta del collegio sindacale.

9.4. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari a breve e a lungo periodo della Società, così come approvati od autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attivando in tale forma il controllo sull'attività della Società.

#### Articolo 10

##### Funzionamento del coordinamento dei Soci

10.1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene il maggior numero di azioni della Società.

10.2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente.

Il Coordinamento è convocato dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo adeguato, prima di ogni assemblea dei Soci aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo che precede.

Ogni Socio componente del Coordinamento può richiedere al Presidente la Convocazione del Coordinamento medesimo.

10.3. Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti in rappresentanza del 51% del capitale sociale che rappresentano i sottoscrittori della presente convenzione.

Le deliberazioni sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo, l'unanimità dei consensi.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'M', a signature that looks like 'S', and another signature that looks like 'Pier'.

Laddove tale unanimità non si riscontri, il coordinamento delibera con il voto favorevole di almeno quattro componenti in rappresentanza dei 2/3 del capitale sociale posseduto dai sottoscrittori della presente convenzione per le seguenti materie:

- fusioni;
- trasformazioni;
- cessione di rami di azienda;
- aumenti di capitale superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro), non finalizzati a coperture di perdite;
- le politiche degli investimenti più rilevanti da indicare nel BUDGET dell'esercizio successivo (c.d. parte straordinaria).

10.4. L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in auto - amministrazione dell'organo medesimo.

#### **Art. 11**

##### **Conferimento delle azioni delle tre società in START ROMAGNA S.p.A**

11.1 Il Gruppo di azionisti di AVM, il Gruppo di azionisti di ATM e il Gruppo di azionisti di TRAM SERVIZI, si obbligano a mantenere in essere i contratti di servizio diversi da quello del Tpl affidati rispettivamente alle proprie società e indicati nella scheda allegata sub. A) alla presente convenzione e ciò per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.

11.2 Il Gruppo di azionisti di AVM dichiarano e garantiscono che:

11.2.1 Le risultante della situazione patrimoniale riflesse nel bilancio della società AVM chiuso al 31.12.2009;

e

11.2.2 Le risultanze della situazione patrimoniale all' 1/01/2010 relativa al trasferimento del ramo di azienda da ATR (consorzio svolgente anche le funzione di Agenzia per la Mobilità) ad AVM in esito alla relativa operazione di scissione

sono state predisposte in conformità alle leggi ed ai principi contabili correntemente applicabili e rappresentano in modo veritiero e corretto le attività, le passività e il capitale netto di AVM e del ramo di azienda oggetto di trasferimento.

11.3 Il Gruppo di azionisti di ATM dichiarano e garantiscono che:

11.3.1 Le risultanze della situazione patrimoniale riflessa nel bilancio della società ATM chiuso al 31.12.2009 sono state predisposte in conformità alle leggi ed ai principi contabili e correntemente applicabili e rappresentano in modo veritiero e corretto le attività, le passività e il capitale netto di ATM.

11.4 Il Gruppo di azionisti di TRAM SERVIZI dichiarano e garantiscono che

11.4.1 Le risultante della situazione patrimoniale riflessa nel bilancio della società TRAM SERVIZI chiuso al 31.12.2009;

e


11.4.2 Le risultanze della situazione patrimoniale relativa al trasferimento del ramo di azienda da Agenzia Mobilità - Provincia di Rimini (consorzio svolgente anche le funzione di Agenzia per la Mobilità) a TRAM SERVIZI;

sono state predisposte in conformità alle leggi ed ai principi contabili correntemente applicabili e rappresentano in modo veritiero e corretto le attività, le passività e il capitale netto di TRAM SERVIZI e del ramo di azienda oggetto di trasferimento.

11.5 Qualora si verificassero i seguenti eventi:

11.5.1 il venire meno di affidamenti di servizi diversi da quelli del Tpl, come previsti al precedente comma 11.1 il Gruppo dei soci di riferimento che ha garantito il mantenimento di tali contratti dovrà tenere indenne la Società dai relativi effetti pregiudizievoli provvedendo a versare alla Società indennizzi in denaro di importo corrispondente ai minori ricavi dei predetti servizi;

11.6 Qualora si verificassero, sopravvenienze passive o di diversa natura (al netto di eventuali sopravvenienze attive) ovvero omissioni non riflesse nella situazione patrimoniale del bilancio chiuso al 31.12.2009 delle società AVM, ATM e TRAM SERVIZI, ovvero nelle altre situazioni patrimoniali previste ai commi 11.2.2 e 11.4.2 che siano venute a gravare Società, il Gruppo dei soci di riferimento della rispettiva



società cui si riferisce il bilancio al 31.12.2009 e/o le situazioni patrimoniali previste ai commi 11.2.2 e 11.4.2 se ne farà carico tenendo indenne Società attraverso la corresponsione di indennizzo di pari importo.

L'indennizzo non sarà dovuto per importi inferiori ad Euro 2.000,00 per ogni evento che dia luogo al verificarsi della clausola di garanzia di cui al presente articolo.

11.7 In luogo degli indennizzi in denaro da versarsi a Società, come previsti al comma 10.6 che precede, il gruppo o i gruppi dei soci di società che risultano danneggiati potranno richiedere che l'indennizzo sia rappresentato da un equivalente valore di azioni di Società che dovranno essere loro trasferite senza corrispettivo da parte del Gruppo dei soci chiamati all'indennizzo e valutate secondo i criteri stabiliti in sede di perizia per il conferimento, al fine di loro ristorare il danno subito in sede di valutazione. Qualora l'indennizzo superi la somma di Euro 200.000,00 (duecentomila/euro) l'eccedenza dovrà comunque essere versata nelle casse di Società.

11.8 Le clausole di garanzia previste dal presente articolo daranno diritto a richiedere l'indennizzo:

- per il mancato mantenimento dei servizi diversi dal Tpl, se richiesto entro sei mesi dalla data di cessazione del servizio;
- per le sopravvenienze passive per fatti non riflessi nei bilanci chiusi al 31.12.2009, entro 18 (diciotto) mesi dalla data del conferimento delle azioni di AVM, ATM e TRAM SERVIZI in Società, fatto salvo che per sopravvenienze di natura fiscale-tributaria, previdenziale e del lavoro se richiesto entro sei mesi dall'evento che determina l'insorgenza della sopravvenienza passiva .

## **Art. 12**

### **Denominazione sociale e Sede**

12.1 Le parti hanno convenuto di denominare la Società "START ROMAGNA S.p.A"

12.2 Le parti convengono di individuare la sede legale e della direzione generale con i relativi uffici di staff della Società in Cesena .

### Art. 13

#### Unificazione delle Agenzia per la Mobilità

13.1 Le Parti esprimono fin d'ora, per quanto di loro competenza, l'impegno reciproco di unificare le tre Agenzie per la Mobilità presenti in Romagna, come consentito dalle disposizioni di legge della Regione Emilia sul trasporto pubblico locale.

13.2 Le parti convengono fin d'ora, per quanto di loro competenza i seguenti principi generali per uniformare la gestione dell'organismo che conseguirà all'unificazione:

13.2.1 il legale rappresentante sarà designato a rotazione secondo quanto segue:

(i) per il primo mandato (tre esercizi) dal Gruppo di soci dell'Agenzia per la Mobilità di Ravenna (denominata Ambra), rappresentati nella presente Convenzione dalla Provincia e Comune di Ravenna ;

(ii) per il secondo mandato (tre esercizi) dal Gruppo di soci di AVM;

(iii) per il terzo mandato (tre esercizi) dal Gruppo di soci di Tram Servizi;


13.2.2 Tenuto conto che ogni Agenzia all'atto dell'unificazione potrà disporre di proprie entrate, nonché contributi regionali non superiori a quanto previsto dalle disposizioni degli accordi di programma, i costi eventualmente eccedenti in capo ad ogni Agenzia saranno posti a carico e sopportati dal Gruppo di soci del territorio di appartenenza dell'Agenzia stessa .

13.3 Le parti convengono di individuare la ubicazione della sede e della direzione con le relative funzioni di staff dell'organismo che conseguirà all'unificazione, in Rimini;

### Art. 14

#### Clausola Compromissoria

14.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del Contratto, ivi compreso l'entità dell'indennizzo di cui all'art. 11 che precede, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del Giudice Ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale.



14.2. Il collegio sarà composto di tre arbitri nominati. Ogni parte nominerà un arbitro. In caso di più parti si dovranno raggruppare quelle che hanno affinità per arrivare a due sole parti rappresentate ciascuna da un arbitro. La presidenza del Collegio Arbitrale viene fin d'ora individuata nel rag. Giosuè Boldrini. Qualora taluna delle Parti non provveda a nominare il proprio arbitro nel termine di venti giorni dalla comunicazione ricevuta in tal senso da altra Parte, la nomina verrà effettuata dal Presidente.

14.3. L'arbitrato sarà rituale e di diritto secondo gli artt. 806 e ss. cod. proc. civ. e avrà sede a Rimini.

#### **Articolo 15**

##### **Inadempimenti alla Convenzione**

15.1. Ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., le Parti convengono che qualora una di esse si rendesse inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni previste agli artt. 5 – Organo amministrativo; 6 – Organi direttivi; 7 – Collegio Sindacale; 10 – Coordinamento dei Soci e art. 11 – Conferimento delle azioni in START ROMAGNA S.p.A; sarà tenuta per ogni violazione al pagamento immediato ed incondizionato nei confronti di ciascuna Parte adempiente di una penale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), salvo il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

#### **Art. 16**

##### **Recesso**

16.1. Le Parti non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.

16.2 La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

#### **Art. 17**

##### **Comunicazioni**

17.1. Ogni comunicazione afferente la presente Convenzione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a.r., anticipata via fax, agli indirizzi in epigrafe dove vengono



individuale le Parti che a tal fine eleggono il proprio domicilio ai fini della presente Convenzione.

17.2. Sarà onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre Parti ai sensi del presente articolo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal cambiamento, il nuovo indirizzo presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione. Resta inteso che fino al ricevimento dell'informativa sul nuovo indirizzo, ogni comunicazione si intenderà effettuata in modo valido ed efficace agli indirizzi in epigrafe ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 18**

##### **Modificazioni**

18.1. Tutti i patti della presente Convenzione sono correlati fra di loro e tutte le condizioni ed i termini nello stesso contenuti sono essenziali.

18.2. Qualunque aggiunta, modifica e/o integrazione della Convenzione dovrà risultare per iscritto.

#### **Art. 19.**

##### **Interpretazione e principio di conservazione del contratto**

19.1. Le rubriche delle clausole della Convenzione sono indicate al solo fine di facilitarne la lettura, ma non influiscono sulla interpretazione delle disposizioni cui si riferiscono. Il riferimento ad una premessa, un articolo, un paragrafo o un allegato, si intende a una premessa, un articolo, un paragrafo o un allegato della Convenzione. Un termine usato al singolare include, a seconda del contesto, il plurale, e viceversa.

19.2. Le Parti concordano di interpretare la Convenzione in buona fede, nel senso idoneo ad assicurarne la conservazione.

#### **Art. 20**

##### **Durata**

20.1 Le Parti convengono di fissare la durata della presente Convenzione per il tempo necessario a dare esecuzione a tutte le pattuizioni in essa stabilite con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli sottoscrittori.

20.2 Le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede le clausole della presente convenzione, secondo lo stesso spirito di collaborazione, al momento in cui verrà attuato l'ingresso del Partner Privato in Società.

**Art. 21**

**Oneri**

La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, tariffa I, del D.P.R. n.131/1986.

Letto firmato e sottoscritto in Rimini li **30 LUG 2010**

Provincia di Forli-Cesena

*Edgardo Vespiani*

Comune di Cesena

*Belletti*

Comune di Forli

*Ag. O. C.*

Provincia di Ravenna

*Joanni*

Ravenna Holding spa

*Joanni*

Provincia di Rimini

*Belletti*

Comune di Rimini

*Belletti*

Ravenna li **2 AGO 2010**

Comune di Ravenna

*Finchio*

